

Bruxelles, 8 novembre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0386(NLE)**

**15272/23
ADD 1**

ELARG 80

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 681 final
Oggetto:	ALLEGATO della PROPOSTA di DECISIONE DEL CONSIGLIO n. X/2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE - Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 681 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 681 final - ANNEX



Bruxelles, 8.11.2023
COM(2023) 681 final

ANNEX

ALLEGATO

della

PROPOSTA di DECISIONE DEL CONSIGLIO n. X/2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE - Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo

ALLEGATO

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in seguito denominata "Albania"), dall'altra, in particolare l'articolo 120, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali, altre organizzazioni della società civile e le autorità regionali e locali dell'Unione europea e dell'Albania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea.
- (2) Si ritiene opportuno organizzare tale cooperazione mediante l'istituzione di due comitati consultivi misti:
 - (a) uno tra il Comitato economico e sociale europeo, da una parte, e le parti sociali e altre organizzazioni della società civile dell'Albania, dall'altra,
 - (b) e l'altro tra il Comitato delle regioni dell'Unione europea, da una parte, e i rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali dell'Albania, dall'altra.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione, adottato con la decisione n. 1/2009,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 1/2009 è modificata con l'aggiunta degli articoli seguenti:

Articolo 14

Comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo

- (1) È istituito un comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Albania. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l'Unione europea e l'Albania sollevati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:
 - (a) preparare i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;
 - (b) preparare i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l'adesione dell'Albania;
 - (c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione e sul grado di preparazione dei datori di lavoro, dei dipendenti e di altre organizzazioni della società civile albanesi a questo processo;
 - (d) favorire gli scambi di esperienze e un dialogo strutturato tra A) i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi e B) i

datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possono costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

- (e) discutere qualsiasi altra questione inerente all'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, anche in relazione al processo di adesione dell'Albania all'UE.
- (2) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo si compone di sei rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e di sei rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile dell'Albania. È prevista anche la possibilità di invitare osservatori.
 - (3) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.
 - (4) I membri sono scelti in modo che il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Albania. Il governo albanese procede alle nomine ufficiali dei membri albanesi in base a proposte formulate dalle parti sociali e da altre organizzazioni della società civile, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile.
 - (5) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile dell'Albania.
 - (6) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo adotta il proprio regolamento interno.
 - (7) Il Comitato economico e sociale europeo e il governo albanese sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.
 - (8) Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 15

Comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea

- (1) È istituito un comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e dell'Albania. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:
 - (a) preparare le autorità locali e regionali albanesi a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;
 - (b) preparare le autorità locali e regionali albanesi a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione dell'Albania;

- (c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale europea e del processo di adesione e sul grado di preparazione delle autorità locali e regionali albanesi a queste politiche;
 - (d) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra A) le autorità locali e regionali albanesi e B) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Albania e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse;
 - (e) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali dell'Albania e quelle degli Stati membri;
 - (f) favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra A) le autorità locali e regionali albanesi e B) le autorità locali e regionali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locali e regionali e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali;
 - (g) assistere le autorità locali e regionali albanesi mediante scambi di informazioni riguardanti, in particolare, l'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale;
 - (h) discutere qualsiasi altra questione inerente all'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, anche in relazione al processo di adesione dell'Albania all'UE.
- (2) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea si compone inizialmente di otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e di otto rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali dell'Albania, dall'altra. Il comitato consultivo misto può decidere, a maggioranza dei membri rappresentati dal Comitato delle regioni e a maggioranza dei membri che rappresentano l'Albania, di modificare il numero dei propri rappresentanti. Il numero dei rappresentanti inviati dal Comitato delle regioni e dall'Albania resta pari, e comunque non superiore, a tredici per ciascuna parte. È inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.
- (3) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea svolge le sue attività su consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa.
- (4) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (5) I membri sono scelti in modo che il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali nell'Unione europea e in Albania. Il governo albanese procede alle nomine ufficiali dei membri albanesi in base a proposte formulate da organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali dell'Albania, garantendo la pluralità politica e l'equilibrio di genere. Tali proposte sono elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali.

- (6) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea adotta il proprio regolamento interno.
- (7) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali dell'Albania.
- (8) Il Comitato delle regioni e il governo dell'Albania sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
- (9) Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il/La presidente